

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero	FLOREANI	Presidente relatore
Acheropita	MONDERA	Consigliere
Rosalba	DI GIULIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13535 del registro di segreteria proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

contro

- Giuseppe Aronica, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bececco, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec del medesimo difensore patrizia.bececco@ordineavvocatiterni.it;
- Nicola Avenia, rappresentato e difeso dall'avv. Lietta Calzoni, ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Luigi Bonazzi, 9;
- Francesco Bistoni, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Paolo Davalli, ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via del Sole, 8;
- Massimo Curini, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Petroni, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec del medesimo difensore riccardo.petroni@avvocatiperugiapec.it - fax 075/5738896;
- Leopoldo Di Girolamo, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia

Bececco, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec del medesimo difensore patrizia.bececco@ordineavvocatiterni.it;

- Marco Fortunati, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bececco, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec del medesimo difensore patrizia.bececco@ordineavvocatiterni.it;

- Maurizio Pertichetti, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Di Paolo, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec del medesimo difensore maria.dipaolo@ordineavvocatiterni.it;

- Adolfo Puxeddu, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Paolo Davalli, ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via del Sole, 8.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 20 settembre 2023, il presidente relatore Piero Floreani, il Pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Enrico Amante, l'avv. Patrizia Bececco per i convenuti Giuseppe Aronica, Leopoldo Di Girolamo e Marco Fortunati, l'avv. Lietta Calzoni per il convenuto Nicola Avenia, l'avv. Pier Paolo Davalli per i convenuti Francesco Bistoni e Adolfo Puxeddu, l'avv. Riccardo Petroni per il convenuto Massimo Curini e l'avv. Maria Di Paolo per il convenuto Maurizio Pertichetti.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di citazione depositato il 4 ottobre 2022, ha convenuto in giudizio Giuseppe Aronica, Nicola Avenia, Francesco Bistoni, Massimo Curini,

Leopoldo Di Girolamo, Marco Fortunati, Maurizio Pertichetti ed Adolfo Puxeddu, per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed il risarcimento del danno in favore del Comune di Terni, della Provincia di Terni, della Regione Umbria, dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Azienda Ospedaliera di Terni, nella misura complessiva di € 853.160,09 – oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese del giudizio -, in relazione a plurime condotte gravemente colpose tenute con riferimento all'indebita concessione a privato operatore economico - Polo di Innovazione di genomica, genetica e biologia S.r.l. (già Polo di Innovazione di genomica, genetica e biologia S.c.a.r.l.) - di ingenti contributi pubblici, a fondo perduto, per la realizzazione del Polo di Biotecnologie in Terni, Colle Obito, in difetto dei presupposti legittimanti e dell'indebito affidamento al privato in assenza di procedura comparativa - e in difetto di titolo legittimante e di corrispettivo per l'Amministrazione – di un immobile di proprietà pubblica.

La pretesa fatta valere consegue a due distinte componenti di danno risarcibile: da un lato i contributi e l'esborso sostenuto per l'allestimento dei locali affidati al privato – per il complessivo ammontare di € 771.592,62, quale sommatoria dell'importo di € 521.592,62 sostenuto dal Comune di Terni e di € 250.000 concessi dall'Università degli studi di Perugia -; dall'altro il mancato introito di qualsivoglia canone da parte del Polo tecnologico per l'affidamento del bene, stimato in forma prudenziale nell'importo complessivo di € 81.567,50 [corrispondenti ad € 1.382,50 mensili, per € 3,5 al mq. (mq.

395) e per il periodo 2017-2022].

La Procura regionale, con l'ulteriore memoria depositata il 28 luglio 2023, ha rideterminato il danno erariale contestato nelle componenti del costo complessivo dell'intervento per l'amministrazione, pari ad € 520.454,81, oltre all'omessa percezione di canoni, prudenzialmente (e motivatamente) quantificati in citazione in € 81.567,50. Ha pertanto chiesto la condanna dei convenuti Giuseppe Aronica, Nicola Avenia, Francesco Bistoni, Massimo Curini, Leopoldo Di Girolamo, Marco Fortunati, Maurizio Pertichetti e Adolfo Puxeddu al risarcimento dei danni, liquidati nella somma complessiva di € 602.022,31: nella misura del 50% (€ 301.011,15) quanto a Francesco Bistoni, Leopoldo Di Girolamo e Adolfo Puxeddu - di cui € 60.202,23 ciascuno in favore del Comune di Terni, € 30.101,12 ciascuno in favore dell'Università degli Studi di Perugia ed € 10.033,70 ciascuno in favore della Comunione proprietaria, costituita dall'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, dal Comune di Terni, dalla Provincia di Terni, dalla Regione Umbria e dall'Università degli Studi di Perugia -; nella misura del 40% (€ 240.808,92) quanto a Nicola Avenia, Massimo Curini e Marco Fortunati - di cui € 48.161,78 ciascuno in favore del Comune di Terni, € 24.080,89 ciascuno in favore dell'Università degli Studi di Perugia e € 8.026,97 ciascuno in favore della Comunione proprietaria - ; nella misura del 10% (€ 60.202,24) quanto a Maurizio Pertichetti e Giuseppe Aronica - di cui € 18.060,67 ciascuno in favore del Comune di Terni, € 9.030,34 ciascuno in favore dell'Università degli Studi di Perugia ed € 3.010,11 ciascuno in favore della Comunione proprietaria,

oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.

Maurizio Pertichetti, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente del Settore sviluppo economico del Comune di Terni, si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 21 febbraio 2023, con la quale deduce:

- 1) l'avvenuta prescrizione dell'azione erariale;
- 2) la propria estraneità ai fatti, poiché, al momento della consegna del bene, era in pensione da circa tre anni. Difetterebbe, pertanto, la condotta colposa, non avendo egli espletato alcuna attività con riguardo al centro di ricerca oggetto di contestazione, ad eccezione del rilascio del parere di regolarità tecnica, nonché il nesso di causalità;
- 3) l'infondatezza, nel merito, della tesi accusatoria, atteso che il parere di regolarità rilasciato ineriva ad un progetto di *partnership* scientifica, che avrebbe portato in futuro ad interventi su un immobile già programmati nel piano triennale delle opere pubbliche.

Con ulteriore memoria difensiva depositata il 27 luglio 2023, il convenuto ribadisce le eccezioni già sollevate e ritiene irrilevante la documentazione depositata dalla Procura regionale il 22 marzo 2023.

Il Pertichetti chiede che tutte le domande proposte vengano dichiarate prescritte ovvero respinte in quanto infondate nel merito. In subordine, chiede che dall'importo sia scorporato, in percentuale identica a quella utilizzata dalla Procura (10%), l'importo/valore conferito dal Polo e, quindi, che l'importo contestato sia ridotto di euro

25.000,00. In aggiunta, chiede che venga considerata ed effettuata l'equa ripartizione della cifra, a titolo di responsabilità solidale, che fosse ritenuta dovuta in capo a tutti i componenti della Giunta che, con l'atto n. 27, aveva approvato il protocollo.

Massimo Curini, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di componente del Comitato di vigilanza, si è costituito in giudizio con memoria depositata il 28 febbraio 2023, con la quale deduce:

1) la nullità dell'atto di citazione, in quanto l'atto introduttivo del giudizio risulta generico ed indeterminato: in nessuna parte l'accusa descrive compiutamente i profili di un comportamento antigiuridico o ascrivibile a titolo di dolo o colpa grave, né il nesso di causalità;

2) l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in relazione all'attività posta in essere dal convenuto e agli effetti della stessa, anche con riferimento al termine dell'8 giugno 2017 indicato in citazione;

3) l'infondatezza nel merito della domanda in relazione alla sua condotta, per mancanza della prova, per inesistenza del nesso causale tra la condotta e il danno erariale contestato e per inesistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Il convenuto conclude, in via preliminare e in rito, per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 164 c.p.c. e 44 c.g.c.; in via preliminare di merito, per l'intervenuta prescrizione del danno, comunque, in relazione a tutte le condotte sino all'8 giugno 2017. Nel merito, in via principale, per il rigetto della richiesta risarcitoria perché infondata in fatto e in diritto; in subordine,

in ipotesi di parziale accoglimento della domanda per l'assoluzione da qualsivoglia obbligazione risarcitoria o, comunque, per l'applicazione del potere riduttivo.

Francesco Bistoni, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, si è costituito in giudizio con memoria del 1° marzo 2023, con la quale deduce:

- 1) l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria;
- 2) la rispondenza del Progetto di allestimento del Laboratorio di Colle Obito agli interessi degli enti coinvolti, in ragione: del ruolo che ha avuto in quegli anni il Polo I.G.G.B. S.c.a.r.l., quale Polo di Innovazione d'eccellenza nell'ambito delle politiche di sviluppo del tessuto economico regionale e della rilevanza internazionale dei progetti scientifici gestiti in quegli anni nel Laboratorio di Terni. Deduce, inoltre, che il Polo I.G.G.B. S.c.a.r.l. è stato costituito il 22 dicembre 2010 in forma di consorzio e con la partecipazione dell'Università degli Studi di Perugia, proprio nel quadro delle politiche di sviluppo delineato dalla legge regionale n. 25/2008;
- 3) l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotesi di responsabilità amministrativa contestata, atteso che la sua condotta si è limitata alla stipula del Protocollo d'intesa del 2012 - di cui ne ribadisce la legittimità -, stante la cessazione della carica di Magnifico Rettore dell'Università di Perugia in data 31 ottobre 2013;
- 4) l'insussistenza delle voci di danno erariale affermate dalla Procura regionale. Con riferimento al contestato lucro cessante per il mancato versamento di un prezzo per l'uso del Laboratorio da parte del

Polo I.G.G.B., il convenuto eccepisce la propria estraneità ai fatti e, comunque, la non sussistenza di tale voce di danno, posto che la società utilizzatrice dei locali ha versato una somma per l'allestimento del Laboratorio di molto superiore a quella quantificata dalla Procura a titolo di lucro cessante. Del tutto inesistente, a suo avviso, è anche l'ipotesi di danno emergente, quantificata dalla Procura in misura pari ai costi sostenuti dagli enti coinvolti per l'allestimento del Laboratorio, affidato solo temporaneamente in uso al Polo I.G.G.B., posto che si tratterebbe di risorse rimaste sostanzialmente nel patrimonio degli enti proprietari del bene.

Con ulteriore memoria depositata in data 29 luglio 2023, il convenuto sostanzialmente ribadisce quanto già sostenuto nella precedente comparsa.

L'interessato, pertanto, chiede: in via principale di merito, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria *ex adverso* esercitata dalla parte pubblica e/o la sua infondatezza nel merito, il rigetto delle domande e l'assoluzione, con ogni consequenziale statuizione in merito al riparto delle spese di difesa; in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi in cui si ravvisi l'ipotesi di responsabilità erariale contestata dalla Procura, di disporre la riduzione del danno erariale imputato dalla parte pubblica, tenendo conto del ruolo marginale avuto nel caso di specie, dell'effettiva condotta complessivamente mantenuta e del principio della *compensatio lucri cum damno*.

Adolfo Puxeddu, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di

Presidente della Comunione proprietaria, si è costituito in giudizio con memoria del 1° marzo 2023, con la quale deduce:

- 1) l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria;
- 2) la rispondenza del progetto di allestimento del Laboratorio di Colle Obito agli interessi degli enti coinvolti, con argomentazioni sostanzialmente analoghe alle difese di Francesco Bistoni;
- 3) l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotesi di responsabilità amministrativa contestata, atteso che la sua condotta si è limitata alla stipulazione del Protocollo d'intesa del 2012 - di cui ne ribadisce la legittimità -, avendo dismesso la carica di Presidente della Comunione degli enti proprietari dei locali concessi in uso al Polo I.G.G.B. nel 2016;
- 4) l'insussistenza delle voci di danno erariale affermate dalla Procura regionale, sia con riferimento al danno emergente, che al lucro cessante, con argomentazioni del tutto sovrapponibili alle argomentazioni difensive del convenuto Bistoni.

Con ulteriore memoria difensiva depositata il 29 luglio 2023, il convenuto ha sostanzialmente ribadito quanto eccepito e contestato nella comparsa di costituzione precedente.

Il convenuto conclusivamente chiede: in via principale di merito, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria *ex adverso* esercitata dalla parte pubblica e/o la sua infondatezza nel merito, di rigettare le domande attoree e pronunziare l'assoluzione del convenuto, con on ogni consequenziale statuizione in merito al riparto delle spese di difesa; in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi

in cui si ravvisi l'ipotesi di responsabilità erariale contestata dalla Procura al Prof. Adolfo Puxeddu, di disporre la riduzione del danno erariale ad esso partitamente imputato dalla parte pubblica, tenendo conto del ruolo marginale avuto dal convenuto nel caso di specie, dell'effettiva condotta da esso complessivamente mantenuta e del principio della *compensatio lucri cum damno*.

Leopoldo Di Girolamo, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Sindaco del Comune di Terni, si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 2 marzo 2023, con la quale deduce:

1) la propria estraneità ai fatti contestati, avendo egli agito in piena buona fede e nel rispetto dei canoni normativi e dei principi che regolano il buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, l'ente locale, a seguito della sottoscrizione del Protocollo, ha impiegato risorse che sono state destinate alla valorizzazione di un bene in proprietà del Comune stesso ed al perseguimento dell'interesse pubblico rivolto ad assicurare lo sviluppo economico-sociale della comunità;

2) l'avvenuta prescrizione dell'azione erariale, già rilevata in sede di controdeduzioni, in quanto risulta acclarato documentalmente che il pagamento dell'intero importo che la Procura prospetta come a lui imputabile, a titolo di contribuzione da parte del Comune per la realizzazione del Laboratorio di ricerca, è avvenuto nel periodo 2014-2015, laddove la Procura regionale individua il *dies a quo* 'nel giorno dell'avvenuta consegna dei locali', avvenuta l'8 giugno 2017;

3) l'intervenuta prescrizione su ogni aspetto della contestazione

avanzata, compresa quella della mancata riscossione di canoni, poiché il pagamento di canone era escluso dal Protocollo del 2012 ed egli è cessato dal proprio incarico il 16 febbraio 2018;

4) la legittimità delle spese sostenute dal Comune di Terni, le quali, oltre ad avere interessato un bene di cui l'ente è in parte proprietario, sono state impiegate nel rispetto delle norme della contabilità pubblica e dell'affidamento dei lavori. Vi era infatti adeguata copertura finanziaria, l'ente locale non ha versato alcunché alla società consortile ed ha agito per fini rientranti tra i propri compiti istituzionali. Rileva, inoltre, che il Polo I.G.G.B. si è fatto carico delle spese per la gestione e il funzionamento della struttura, dell'acquisto di tutte le strumentazioni e dei costi del personale ed ha autofinanziato le attività di ricerca;

5) la mancanza di prova in relazione alla circostanza che il Polo I.G.G.B. abbia esercitato presso il Laboratorio di Terni attività economiche i cui profitti sarebbero stati ripartiti tra i soci. Al contrario, l'atto costitutivo della S.c.a.r.l. prevedeva, agli artt. 16 e 17, che gli eventuali utili risultanti dai bilanci sarebbero stati accantonati a titolo di riserva legale, per una quota massima pari al 5%, e che la restante parte avrebbe integrato annualmente il fondo consortile, destinato a finanziare le attività svolte. La gestione del Laboratorio di Terni, dunque, non ha cagionato alcun danno alle casse dell'ente locale e quanto stabilito con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa non costituisce alcun illecito erariale, poiché perfettamente coerente con l'ordinamento;

6) quanto alla condotta prospettata in merito alla mancata procedura comparativa nell'assegnazione del Laboratorio, evidenzia che nella specie viene in rilievo un'attività di ricerca scientifica posta in essere da un soggetto partecipato dall'ateneo e già istituito presso la sede di Perugia dell'Università, la cui attività sarebbe stata implementata presso la sede di Terni dello stesso ateneo. Non si comprende, dunque, che tipo di procedura comparativa si sarebbe dovuta porre in essere e con quale finalità, considerando, inoltre, che non risultavano esservi concorrenti, neppure potenziali, per l'assegnazione dei Laboratori.

Il convenuto, pertanto, chiede, in accoglimento delle proprie difese, il rigetto della domanda di condanna avanzata dalla Procura regionale e, quindi, l'assoluzione da ogni addebito. In via subordinata, chiede la declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità. In ulteriore subordine, la riduzione della pretesa di danno in considerazione dell'effettivo apporto causale offerto dalla propria condotta.

Giuseppe Aronica, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Segretario generale del Comune di Terni, si è costituito in giudizio con memoria del 2 marzo 2023, con la quale deduce:

1) la propria estraneità ai fatti contestati, avendo egli agito in piena buona fede e nel rispetto dei canoni normativi e dei principi che regolano il buon andamento della pubblica amministrazione. L'ente locale, infatti, a seguito della sottoscrizione del Protocollo, ha impiegato risorse che sono state destinate alla valorizzazione di un bene di

comproprietà del Comune stesso ed al perseguimento dell'interesse pubblico rivolto ad assicurare lo sviluppo economico-sociale della comunità. Inoltre, non ravvisa, neanche in astratto, alcuna condotta antigiuridica imputabile, vista la sua completa estraneità alla vicenda: con riferimento alla posizione di Segretario generale, in particolare, non aveva alcun potere diretto in ordine alle decisioni relative alle spese sostenute per la costruzione del Laboratorio, né a quelle riguardanti la gestione del rapporto con il Polo I.G.G.B., stanti pure i pareri di regolarità rilasciati dai dirigenti dei settori competenti;

2) l'avvenuta prescrizione dell'azione erariale, già rilevata in sede di controdeduzioni, in quanto risulta acclarato documentalmente che il pagamento dell'intero importo, a titolo di contribuzione da parte del comune per la realizzazione del Laboratorio di ricerca, è avvenuto nel periodo 2014-2015 (mentre la Procura regionale individua il *dies a quo* nel giorno dell'avvenuta consegna dei locali, avvenuta l'8 giugno 2017);

3) l'intervenuta prescrizione su ogni aspetto della contestazione avanzata, compresa quella della mancata riscossione di canoni, poiché il pagamento di canoni era escluso dal Protocollo del 2012 ed egli è cessato dal proprio incarico il 4 novembre 2018;

4) l'infondatezza e la genericità dell'accusa circa la ritenuta condotta antigiuridica assunta per aver apposto il parere di regolarità alla deliberazione di Giunta n. 27 del 24 gennaio 2012, in quanto l'organo requirente non ha spiegato quali sarebbero le violazioni da lui commesse. Le contestazioni sono del tutto indimostrate sul piano

dell'elemento oggettivo, della colpa grave e del nesso causale tra la condotta e l'evento arrecato all'erario pubblico;

5) la piena autonomia e discrezionalità del Comune nella scelta di farsi promotore, anche con esborsi economici, del Laboratorio di biotecnologie, in quanto comproprietario dell'immobile ed ente governatore del territorio di riferimento. Precisa, inoltre, che le spese sostenute dal comune sono state impiegate secondo le norme della contabilità pubblica e dell'affidamento di lavori. Alcuna obiezione può essergli rivolta, in quanto segretario comunale, poiché non avrebbe potuto comunque influenzare decisioni di discrezionalità dell'organo politico, che, in ogni caso, risultavano conformi ai canoni di regolarità dell'attività amministrativa dell'ente e al perseguimento dell'interesse generale;

6) la legittimità dell'uso gratuito del Laboratorio da parte del Polo I.G.G.B., in quanto la società, diversamente da quanto indicato nell'atto di citazione, non ha conseguito alcun profitto con la gestione del Laboratorio. Inoltre, il Polo I.G.G.B. ha mutato la propria natura giuridica nel febbraio 2022; pertanto, le imputazioni devono essere esaminate considerando la natura di società consortile del soggetto privato;

7) quanto alla censurata condotta in merito alla mancata procedura comparativa nell'assegnazione del laboratorio, viene evidenziato che si tratta di una ricerca scientifica condotta da un soggetto partecipato dall'ateneo e già istituito presso la sede di Perugia dell'università, la cui attività sarebbe stata implementata presso la sede di Terni dello stesso ateneo. Non si comprende, dunque, che tipo di

procedura comparativa si sarebbe dovuta porre in essere e con quale finalità, considerando, inoltre, che non risultavano esservi concorrenti, neppure potenziali, per l'assegnazione dei laboratori.

Il convenuto conclude per il rigetto della domanda di condanna proposta dalla Procura regionale; in subordine, per il proscioglimento per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità; in ulteriore subordine, per la riduzione della pretesa di danno in considerazione dell'effettivo apporto causale realizzato.

Nicola Avenia, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di componente della Comunione proprietaria e del Comitato di vigilanza, si è costituito in giudizio con comparsa del 2 marzo 2023, con la quale deduce:

1) l'intervenuta prescrizione dell'intera pretesa erariale e, segnatamente, dei costi sostenuti per l'allestimento del laboratorio e degli importi richiesti a titolo di lucro cessante connesso ai mancati introiti dei canoni per la concessione dei locali del laboratorio;

2) la carenza del nesso di causalità e dell'elemento oggettivo e, pertanto, la non imputabilità del danno, atteso che egli è subentrato nel ruolo di componente del Comitato di vigilanza quattro anni dopo la stipula del Protocollo d'intesa;

3) la propria estraneità in relazione agli impegni finanziari cui si sono autovincolati il Comune di Terni e l'Ateneo (oltre che il gestore privato) con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa del 2012, in quanto, alla data di assunzione dell'incarico di Presidente della Comunione (9-14 giugno 2016), risultavano già adempiute la scelta dello scopo

scientifico e le modalità operative prescelte ai fini dell'individuazione del gestore;

4) la non ascrivibilità dell'asserito ritardo nell'assegnazione dei locali, in quanto l'immobile è stato assegnato appena un anno dopo il suo ingresso nella carica;

5) l'inconfigurabilità dell'elemento psicologico come prospettato dalla Procura regionale nell'atto di citazione;

6) la non imputabilità e l'insussistenza del danno erariale contestato, atteso che egli è entrato in carica soltanto nel giugno 2016, ossia quattro anni dopo la stipula del Protocollo del 2012.

Con ulteriore memoria difensiva depositata il 31 luglio 2023, il convenuto ha sostanzialmente ribadito quanto eccepito e sostenuto nella precedente comparsa di costituzione ed ha contestato il deposito documentale effettuato dalla Procura regionale il 22 marzo 2023, ritenendolo del tutto ininfluenza.

Il convenuto conclude, in via preliminare, per la declaratoria di intervenuta ed integrale prescrizione del diritto al risarcimento del danno; in via principale, per l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi responsabilità in ordine ai fatti ascritti e per l'assoluzione da ogni addebito; in subordine, per l'imputazione di un danno minore, dovendosi escludere tutte le voci non dovute, non provate e prescritte; in estremo subordine, per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito.

Marco Fortunati, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di componente e Presidente del Comitato di vigilanza, si è costituito in

giudizio con memoria del 2 marzo 2023, con la quale deduce:

1) l'infondatezza della pretesa erariale: nell'atto di citazione non è presente alcun riferimento concernente le ragioni fondanti la responsabilità, così come non è dimostrato il nesso eziologico tra le condotte assunte e l'asserito danno, posto che le spese sostenute dalle amministrazioni non possono essere in alcun modo ricondotte ai poteri del Comitato di vigilanza o, comunque, alle condotte da lui tenute;

2) l'avvenuta prescrizione del danno erariale, poiché ritiene documentalmente dimostrata la circostanza che i pagamenti delle amministrazioni (Comune di Terni e Università di Perugia) per la realizzazione del Laboratorio sono avvenuti nel periodo 2014-2015;

3) l'infondatezza nel merito delle contestazioni, ribadendo la propria condotta diligente e la correttezza dell'operato del Comitato di vigilanza;

4) l'infondatezza e la genericità delle contestazioni formulate nell'atto di citazione in riferimento all'utilizzo dei locali da parte del Polo I.G.G.B., in ordine agli obblighi previsti dal Protocollo ed agli interessi generali perseguiti dalle amministrazioni firmatarie del Protocollo medesimo;

5) prospetta argomentazioni difensive sostanzialmente analoghe a quelle dedotte dal convenuto Aronica in relazione alla legittimità dell'uso gratuito del laboratorio ed alla natura giuridica del Polo I.G.G.B.

Il convenuto, in conclusione, chiede, il rigetto della domanda di condanna proposta dalla Procura regionale e, pertanto, l'assoluzione da ogni addebito. In via subordinata, chiede la declaratoria di

intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità; in ulteriore subordine, la riduzione della pretesa di danno, in considerazione dell'effettivo apporto causale della propria condotta.

All'udienza, le parti hanno illustrato le relative posizioni e insistito per l'accoglimento delle conclusioni come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

L'oggetto del giudizio promosso dalla Procura regionale riguarda la responsabilità amministrativa fatta valere in relazione al danno subito dal Comune di Terni, dalla Provincia di Terni, dalla Regione Umbria, dall'Università degli Studi di Perugia e dall'Azienda ospedaliera U.S.L. Umbria 2 di Terni, per effetto dell'indebita concessione di rilevante contribuzione pubblica a fondo perduto per la realizzazione del Polo di biotecnologie di Terni, dell'affidamento di un immobile in difetto di titolo legittimante e senza corrispettivo per l'amministrazione ad un privato operatore e della *mala gestio* riferibile al rapporto tra quest'ultimo - la Polo di innovazione di genomica, genetica e biologia, società consortile a .r.l. - e la pubblica amministrazione.

Il danno - rideterminato con la memoria prodotta dalla Procura regionale per l'udienza - è quantificato nell'importo complessivo di € 602.022.31, pari alla componente di € 520.454,81, corrispondente al costo sostenuto dal Comune di Terni per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione ed allestimento del laboratorio di biotecnologie, risultante dal provvedimento di approvazione del conto finale - pregiudizio a carico del Comune di Terni, quanto a € 267.205,95, e

dell'Università degli studi di Perugia, quanto a € 250.000 -, oltre alla distinta componente di € 81.567,50, corrispondente ai mancati introiti conseguenti all'omessa percezione di canoni, stimati con riferimento al canone mensile di € 1.382,50 ragionevolmente ritraibile dalla concessione di ambienti attrezzati di quasi 500 mq.. La seconda componente dedotta attiene, dunque, alla contestata *mala* gestio nel rapporto tra il Polo e la pubblica amministrazione, conseguita in linea logica e temporale all'indebita concessione di finanziamenti al soggetto privato.

I convenuti hanno tutti eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità, argomentando, in sintesi, dal rilievo che le somme erogate per l'allestimento del laboratorio sono state pagate nel periodo intercorrente tra il 2014 e il 2015, laddove l'organo requirente deduce che il termine iniziale è ancorato alla consegna dell'immobile ristrutturato, avvenuta con verbale dell'8 giugno 2017.

Mentre con riguardo ai profili della prescrizione riferibili al danno inerente alla mancata percezione di canoni o corrispettivi si impongono considerazioni diverse, che alla stregua di quanto *infra* motivato per tale componente di danno determinano l'assorbimento della relativa questione, l'eccezione è infondata.

Poiché il danno è direttamente collegato alla spesa sostenuta per la realizzazione del laboratorio tecnologico, riguardata non tanto dal punto di vista della sua adozione, quanto in relazione al fatto che essa corrisponde ad un finanziamento al soggetto privato utilizzatore della struttura riqualificata, ne discende che l'elemento oggettivo deve

essere apprezzato come elemento non a carattere progressivo – come sostenuto dalla Procura regionale, incline a valorizzare un profilo meramente cronologico di successione fenomenologica -, bensì come elemento di cui è doveroso individuare un aspetto di complessità più sostanziale. E' certamente condivisibile il rilievo che la spesa sostenuta per i lavori che si considerano non costituisce che un aspetto della vicenda e che di per sé non connota l'illecito in questione, invero caratterizzato dall'attribuzione al privato del bene riqualificato, in guisa che gli importi sottesi alla realizzazione del laboratorio sono dedotti – quale danno risarcibile - in termini di spesa indebita solo in quanto il beneficiario finale di essa è stato un soggetto privato in favore del quale l'amministrazione non avrebbe dovuto provvedere. Ne consegue che soltanto la consegna del bene riqualificato al privato beneficiario (8 giugno 2017) ha determinato, alla stregua della prospettazione della Procura regionale, l'emersione del pregiudizio per l'amministrazione dedotto quale danno risarcibile.

L'azione è parzialmente fondata per le seguenti ragioni.

La domanda introduttiva è strutturata sul presupposto che i convenuti avrebbero concorso ad attribuire rilevanti contribuzioni pubbliche, sotto la forma di ristrutturazione e di concessione gratuita di spazi in favore della società Polo GGB (Polo di innovazione di genomica, genetica e biologia, società consortile a r.l.), laddove l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati è subordinata, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle

forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi. Nella specie, infatti, l'assegnazione del laboratorio realizzato con risorse pubbliche non è stata preceduta da alcuna determinazione di criteri generali, né, tantomeno, da procedure comparative, atteso che l'affidamento del bene immobile ristrutturato è avvenuto, *sic et simpliciter*, mediante il protocollo d'intesa del 2012 e la successiva consegna del 2017; sicché, l'accordo del 2012 ed i successivi atti con i quali le amministrazioni hanno disposto di contribuire significativamente alla ristrutturazione dei locali da consegnare al Polo GGB contrasterebbe in radice con canoni elementari dell'azione amministrativa.

La prospettazione della Procura regionale va condivisa.

I convenuti, ancorché con riferimenti ed argomentazioni più particolareggiate, osservano che le risorse pubbliche sono state utilizzate nel rispetto dei principi che regolano il buon andamento della pubblica amministrazione, poiché gli enti interessati hanno impiegato risorse destinate alla valorizzazione di un bene in comproprietà di enti pubblici e preordinate al perseguimento dell'interesse pubblico rivolto ad assicurare lo sviluppo economico e sociale della comunità, nonché attraverso una scelta riservata all'autonomia ed alla discrezionalità propria dell'ente di riferimento. Per quanto riguarda l'università, in particolare, si sostiene che la scelta era correlata ad una partecipazione detenuta nel soggetto beneficiario relativamente ad un'attività già istituita presso la sede di Perugia dell'università, poi implementata presso la sede di Terni.

Dal punto di vista dell'interesse pubblico, va considerato che l'interesse di cui il Comune di Terni e l'Università di Perugia si sono fatti portatori nella fattispecie non è un interesse pubblico specifico e concreto, ma soltanto un interesse riflesso riferibile a vantaggi generici e indiretti ritraibili dalle comunità amministrative. Lo sviluppo economico e sociale della comunità, infatti, dà consistenza ad un interesse indifferenziato e proprio di chicchessia. Un interesse pubblico è tale in quanto qualificato e corrispondente a finalità proprie della pubblica amministrazione, vale a dire scopi specifici presi in considerazione dalla legge ed affidati alle sue cure. Va, altresì, tenuto presente che, quantunque si ammetta che una qualsiasi pubblica amministrazione possa donare, tale possibilità è consentita soltanto quando con l'atto di liberalità si perseguano fini di pubblico interesse o comunque coincidenti con quelli cui è diretta l'attività dello Stato o dell'ente pubblico (Cass. 17 marzo 1965 n. 452; 15 marzo 2012 n. 11369). Dal punto di vista del concreto intervento posto in essere, va, inoltre, rilevato che la consegna dell'immobile al soggetto privato ha fatto emergere il significativo aspetto di sovvenzione o di contribuzione in suo favore; con riferimento al tempo anteriore, non è possibile identificare alcun elemento di illiceità in relazione alla ricostruzione dell'edificio, se non aspetti di incoerenza ed illegittimità sottesi all'adozione dei protocolli d'intesa risalenti al 2005 ed al 2012.

La disposizione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è diretta espressione dei

principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97, primo cap., Cost.) ed è, quindi, regola dell'ordinamento generale. Il principio di imparzialità, in particolare, comporta che dei benefici che gli enti pubblici possono concedere siano ammessi a fruirne, di regola, tutti i soggetti che ne abbiano titolo. Di qui l'esigenza indefettibile connessa alla precostituzione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei vantaggi, la cui osservanza, tra l'altro, deve risultare dal provvedimento di concessione.

Nella fattispecie, non è possibile ancorare la sostanziale contribuzione concessa al privato, dal Comune e dall'Università – oltre che dagli altri enti proprietari -, a nessuna fonte primaria, né è riconducibile ad atti di programmazione economica; sicché, deve essere escluso, da un lato che la forma di ausilio ed incentivazione posta in essere a favore del Polo BBG S.c. a r.l. riflettesse un interesse pubblico specifico e concreto, dall'altro che potesse essere adottata senza il rispetto delle condizioni imposte dal ricordato art. 12 della legge n. 241 del 1990. Al riguardo, va tenuto presente che una forma di aiuto all'industrializzazione nel settore interessato era prevista dalla Regione Umbria, in relazione ai bandi collegati alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25. Il Polo GGB S.c.a r.l., a fronte di una spesa totale ammessa al cofinanziamento e contributo pubblico di € 2.632.512,00, cui corrispondeva un contributo pubblico di € 1.224.225,40, ha ottenuto nel luglio 2015 un contributo di € 501.023,12, liquidato nella misura dell'80,5 per cento, pari ad € 403.384,86; un tanto in conseguenza della

riprogrammazione proposta dallo stesso Polo (con riferimento al Piano operativo di dettaglio, cfr. D.D. n. 220 del 14 aprile 2015).

Le sopra esposte rilevazioni consentono da un lato di osservare come l'interesse alla realizzazione dei poli di innovazione – tra i quali quello di genomica – era preso in considerazione dalla legislazione regionale e dai fondi afferenti al Programma operativo regionale (Fondo europeo per lo sviluppo regionale - FESR - e Fondo di sviluppo e coesione – FSC, in particolare dal bando 2007-2013 Asse I), dall'altro che non è possibile sostenere come analogo interesse potesse essere mutuato da enti diversi in un quadro di riferimento estraneo a previsioni normative. Il cumulo di contributi non trova pertanto adeguata giustificazione. Per quanto riguarda i costi sostenuti dal Polo tecnologico per l'acquisto di strumentazioni e di attrezzature ulteriori per l'importo di € 253.248,86 – oltre ad altra somma di € 25.000, già versata (cfr. nota del 27 gennaio 2017) -, importi previsti a carico del privato dal protocollo d'intesa approvato il 24 gennaio 2012, va osservato che non vi è prova circa l'estraneità delle spese sostenute dal quadro di riferimento delle spese ammesse a contributo regionale e non determina comunque un fattore di giustificazione per l'erogazione dei contributi pubblici oggetto di questo giudizio.

In conclusione, va considerato che l'interesse strategico, siccome definito dai protocolli d'intesa sottoscritti il 18 luglio 2005 e del gennaio 2012, non è qualificabile come interesse pubblico specifico idoneo alla concessione di contributi pubblici in favore del gestore privato Polo d'innovazione genomica, genetica e biologia, società

consortile a r.l. Analoga estraneità dell'interesse alla realizzazione del Laboratorio di biotecnologie riguarda anche la posizione dell'Università degli studi di Perugia, ancorché essa avesse costituito, unitamente ad altri soggetti privati, la predetta società consortile (cfr. atto rep. n. 181869 notaio Paolo Efisio Annedda Angioy del 22 dicembre 2010). Con decreto rettorale in pari data, infatti, il rettore dell'Università di Perugia aveva autorizzato la partecipazione dell'ateneo al Polo tramite il Centro universitario di ricerca sulla genomica funzionale (C.U.R.GE.F.), delegando all'uopo il prof. Andrea Crisanti, direttore del Centro, alla firma dell'atto costitutivo e degli atti conseguenti. Va tenuto presente che il delegato era intervenuto all'atto costitutivo non solo in rappresentanza dell'università, ma anche di altri soggetti privati, l'ISRIM S.c. a r.l. ed altra società di diritto inglese. La ragione principale di tale partecipazione era stata individuata dal decreto rettorale nella volontà di aderire al bando regionale per la presentazione di progetti per la costituzione di Poli d'innovazione (cfr. *supra*).

Dal punto di vista soggettivo, mentre è sorprendente che il prof. Crisanti rappresentasse sia l'ateneo, sia altri soggetti privati, la mera partecipazione societaria non poteva ritenersi priva di giustificazione, stante la non immediata rilevanza della questione circa i limiti imposti alle università di detenere partecipazioni in società di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie (v. art. 3, comma 27 e ss., legge 24 dicembre 2007, n. 244). In ogni caso, tale partecipazione non avrebbe certo consentito di per sé un finanziamento diretto da parte del socio in

favore della società partecipata, per la ragione che l'interesse pubblico deve essere individuato con i criteri più sopra individuati, nella specie non rinvenibili. L'Università di Perugia, in sostanza, non ha finanziato un progetto di ricerca, ma ha concorso ad attribuire al privato un finanziamento a fondo perduto, quantunque destinato ad implementare un più vasto programma di ricerca, di pertinenza, tuttavia, del soggetto privato. Conviene, infatti, tenere presente che l'Università di Perugia ha autonomamente versato al Comune di Terni un contributo - ai sensi e in attuazione dell'art. 6 del Protocollo di intesa – di € 250.000,00 (cfr. mandato del 19 luglio 2012; cap. n. 2520, Titolo IV, cat. 05, risorsa 1312, Acc. 934 P.E.).

Dal punto di vista dell'elemento oggettivo, il danno, quantificato dalla Procura regionale nella complessiva somma di € 602.022,31, va depurato dell'importo di € 81.567,50, corrispondente ai mancati introiti conseguenti all'omessa percezione di canoni di locazione, calcolati sia pure a titolo prudenziale, nell'atto di citazione con riferimento ad un canone mensile di € 1.382,50 a fronte della concessione di ambienti attrezzati di quasi 500 mq.. Se, infatti, il fatto illecito è consistito nell'attribuzione di rilevanti contribuzioni pubbliche, sotto la forma di ristrutturazione e di concessione gratuita di spazi in favore del Polo di innovazione di genomica, genetica e biologia S.r.l. e il danno è correlato a tali contribuzioni, è evidente che, qualora gli enti proprietari avessero percepito – o, in ipotesi, potuto percepire - un canone per il godimento dei locali ristrutturati, le corrispondenti somme dovrebbero essere scomutate dal danno generato.

Né sono stati provati pregiudizi patrimoniali collegati alla *mala gestio* del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il Polo GGB, atteso che le omissioni gravi e reiterate negli anni, cui fa riferimento la Procura regionale con riguardo alla mancata presentazione di atti dovuti o mancato esercizio dei controlli non possono essere collegati alle contribuzioni in questione e non hanno, comunque – come infra si preciserà – generato alcun danno.

Ne consegue che il danno risarcibile ammonta complessivamente ad € 520.454,81.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo di imputazione, va considerato che l'illecito va posto in relazione con l'adozione del protocollo d'intesa approvato dal Comune di Terni il 24 gennaio 2012. I sottoscrittori sono stati: Adolfo Puxeddu, presidente della comunione proprietaria dell'immobile (costituita dalla Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni, Azienda ospedaliera S. Maria di Terni e Università degli studi di Perugia), Leopoldo di Girolamo, sindaco del Comune di Terni, Francesco Bistoni, rettore dell'Università di Perugia e Andrea Crisanti, legale rappresentante della società consortile privata. Mentre quest'ultimo è estraneo alla controversia, in quanto soggetto privato, gli altri sono i soggetti cui va principalmente imputato l'illecito che qui si considera, atteso che erano perfettamente consapevoli della scelta di fondo che avevano intrapreso e che metteva capo alla concessione indebita dei contributi al privato operatore in violazione dei principi normativi. È indiscutibile il loro ruolo di partecipi fattivi (se non di veri e propri *domini*) nella gestione dell'operazione di finanziamento

dell'iniziativa privata, il che comporta una preponderante responsabilità nella produzione del danno. Il collegio considera che l'apporto causale di Leopoldo Di Girolamo, Francesco Bistoni ed Adolfo Puxeddu debba essere determinato in misura egualitaria e debba corrispondere al sessanta per cento del danno risarcibile.

Dal ruolo decisivo e dominante ricoperto dai soggetti sopraindicati, non va tuttavia disgiunto l'apporto offerto nelle competenti sedi deliberanti dai componenti del Consiglio comunale di Terni, del Consiglio d'amministrazione dell'università di Perugia e dei rappresentanti degli enti partecipanti della comunione degli enti proprietari dell'immobile oggetto degli interventi di riqualificazione. Viene in rilievo una componente causale minoritaria, per la ragione che l'operato di tali soggetti si è limitato ad approvare scelte estrinseche e precedenti al loro intervento. Il contributo causale dei soggetti rappresentanti degli enti può essere determinato nella misura del trenta per cento del danno cagionato; poiché essi non sono stati convenuti in questo giudizio, la quota astrattamente ascrivibile a loro va detratta dall'ammontare del danno.

Un ruolo minoritario, ma senza dubbio causalmente efficiente, è stato ricoperto anche da Maurizio Pertichetti, segretario generale del Comune di Terni e da Giuseppe Aronica, dirigente dello stesso comune, i quali hanno avvallato una scelta dell'ente chiaramente contrastante con le disposizioni di legge rilevanti ed applicabili nella fattispecie che ha dato luogo alla liquidazione di spese per il comune. Essi avrebbero dovuto avvedersi della contrarietà a legge della

deliberazione approvativa del protocollo d'intesa del 2012, segnalando, quanto meno, la necessità di approfondimenti e di verifica della legittimità della scelta in procinto di essere adottata. La misura del pregiudizio addebitabile ai dirigenti del Comune di Terni deve essere contenuta nella misura del dieci per cento del danno risarcibile secondo la ripartizione proposta dalla Procura regionale, per una quota pari al cinque per cento ciascuno.

Per quanto attiene agli altri convenuti – Nicola Avenia, Massimo Curini e Marco Fortunati – ai quali è stata contestata una serie di omissioni, reiterate negli anni, concernenti la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del Protocollo d'intesa del 2012, compiti cui, secondo la prospettazione della Procura regionale avrebbero sostanzialmente abdicato -, si impongono considerazioni diverse. Ad avviso della Procura regionale, verrebbero in rilievo, in particolare, la mancata elaborazione ed approvazione del Piano strategico ed operativo del laboratorio, della relazione annuale sull'attività e la rendicontazione sull'utilizzo degli introiti, momenti determinanti sotto il profilo dell'attuazione del rapporto tra la parti firmatarie del Protocollo d'intesa. I componenti del Comitato di vigilanza hanno sicuramente contravvenuto ai doveri imposti dal Protocollo, poiché non hanno rilevato situazioni di evidente irregolarità e posto in essere le iniziative preordinate a contrastarle. Tuttavia, poiché il danno risarcibile attiene al finanziamento indiretto di un'attività privata, attuato attraverso la riqualificazione dell'immobile da adibire a laboratorio e consegnato all'operatore privato, la contestata *mala gestio* nel rapporto tra il Polo e

la pubblica amministrazione è conseguita in linea logica e temporale all'indebita concessione di finanziamenti. Ne discende che gli inadempimenti contestati ai componenti del Comitato di vigilanza esorbitano e non possono essere posti in relazione causale con il pregiudizio accertato e non risultano aver cagionato - in via, per così dire, autonoma - alcun danno patrimoniale. Sicché, la domanda in confronto di questi convenuti deve essere rigettata in quanto infondata.

Poiché l'attività generatrice del danno posta in essere è un'attività sostanzialmente vietata, non è possibile procedere a diversa quantificazione in relazione a vantaggi conseguiti dalle amministrazioni danneggiate, come sostenuto dalle parti convenute. In difetto di un interesse pubblico specifico al sostegno dell'attività indebitamente finanziata, oltre alla mancanza di riscontri circa le attività di ricerca - d'altra parte conseguente ad irregolarità compiute dal Comitato di vigilanza - non è possibile accertare i dedotti vantaggi. Nessuna utilità, inoltre, può essere ipotizzata - a vantaggio degli enti interessati - con riferimento al momento, *incertus an et quando*, della cessazione dell'utilizzazione del laboratorio da parte dell'attuale detentore: come ha osservato l'organo requirente, infatti, viene in rilievo un immobile in concreto infungibile, con locali specificamente realizzati ed allestiti in relazione alle esigenze del progetto coltivato dal Polo GBB e destinati a divenire obsoleti per effetto del decorso del tempo.

Né ricorrono i presupposti per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito.

In definitiva, la domanda risarcitoria deve essere parzialmente

accolta ed accertata la responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave, in relazione al danno risarcibile determinato in € 364,318,367, dei seguenti convenuti, in confronto dei quali va disposta la condanna al risarcimento del danno nelle seguenti misure:

- € 104.091, ciascuno, quanto a Adolfo Puxeddu, Leopoldo Di Girolamo e Francesco Bistoni,

- € 26.022, ciascuno, quanto a Maurizio Pertichetti e Giuseppe Aronica,

oltre alla rivalutazione monetaria a far tempo dall'8 giugno 2017 ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

La Procura regionale ha proposto che il risarcimento del danno venisse disposto in favore delle amministrazioni danneggiate secondo le seguenti quote proporzionali: per il sessanta per cento in favore del Comune di Terni, per il trenta per cento in favore dell'Università degli studi di Perugia, per il dieci per cento in favore della Comunione proprietaria, costituita dall'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, dal Comune di Terni, dalla Provincia di Terni, dalla Regione Umbria e dall'Università degli Studi di Perugia. La proposta è coerente con l'ipotesi, tuttavia del tutto inesplicitata, secondo cui il maggior esborso è stato sostenuto dal Comune di Terni e che la Comunione degli enti proprietari sia essa stessa danneggiata, ipotesi quest'ultima sostenibile se si consideri che gli enti proprietari sono risultati spossessati di un immobile ed esposti al rischio – previsto nel Protocollo d'intesa - di sostenere oneri futuri per manutenzioni straordinarie. Tuttavia, la

determinazione del danno con riferimento alla spesa sostenuta dal Comune di Terni e dall'Università di Perugia in parti pressoché paritarie induce il collegio a disporre in via equitativa che il pagamento degli importi sottesi al risarcimento debba avvenire in favore del Comune di Terni e dell'Università di Perugia in parti uguali.

Le parti convenute vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio in parti uguali tra di loro, nella misura di cui al dispositivo. A favore delle parti nei cui confronti la domanda è rigettata vanno liquidate le spese di difesa, nella misura complessiva di € 3.000,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna Adolfo Puxeddu, Leopoldo Di Girolamo e Francesco Bistoni, al risarcimento del danno nella misura di € 104.091 ciascuno e Maurizio Pertichetti e Giuseppe Aronica nella misura di € 26.022 ciascuno, oltre alla rivalutazione monetaria a far tempo dall'8 giugno 2017 ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo. Le somme sono dovute in favore del Comune di Terni e dell'Università di Perugia in parti uguali.

Rigetta per il resto la domanda in relazione alla posizione degli altri convenuti Nicola Avenia, Massimo Curini e Marco Fortunati.

Condanna Adolfo Puxeddu, Leopoldo Di Girolamo e Francesco Bistoni, Maurizio Pertichetti e Giuseppe Aronica al pagamento delle spese del giudizio, in parti uguali fra loro, liquidate nell'importo complessivo di € 1.658,32 (diconsi euro milleseicentocinquattro/32).

Liquida gli oneri difensivi in favore dei convenuti Nicola Avenia, Massimo Curini e Marco Fortunati nella misura complessiva di € 3.000,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio del 20 settembre e del 29 novembre 2023.

IL PRESIDENTE RELATORE

Piero Floreani

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 5 dicembre 2023.

Il direttore della Segreteria

Elena Errico

(f.to digitalmente)